

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



REGOLAMENTO

PER L' ASSEGNAZIONE DEI POSTI

AUTO A PAGAMENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 19.12.2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.06.2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2019

Esecutivo.....

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento vengono disciplinati i criteri per l'assegnazione a titolo oneroso e l'utilizzo dei posti auto ai residenti.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Sono assegnati a titolo oneroso e ad istanza di parte, posti auto nelle zone già individuate e, comunque suscettibili di ulteriori integrazioni, del centro storico e/o di particolare rilevanza urbanistica, secondo i seguenti criteri:

1. Sarà assegnato un solo posto auto per ogni nucleo familiare;
2. L'ordine di assegnazione ai richiedenti avverrà secondo il criterio di anzianità di residenza nella zona oggetto di assegnazione;
3. Non saranno assegnati posteggi a coloro che, nella via di residenza, hanno a disposizione un garage e/o un posto auto privato;
4. Nel caso di esubero di spazi da assegnare nella zona, si procederà all'assegnazione nel seguente modo:
 - Residenti delle zone limitrofe secondo il criterio di maggiore vicinanza;
 - Residenti in qualsiasi zona;
5. Le istanze di coloro che non avranno assegnato il posto auto saranno inserite in apposita graduatoria per l'eventuale assegnazione, per anzianità di residenza nella zona, qualora si rendessero liberi posti auto per rinuncia e/o trasferimento di residenza.

ART. 3 - COMPITI DEL CONCEDENTE

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'istruttoria per il rilascio dei contrassegni di sosta nelle zone oggetto di concessione e dell'emanazione delle necessarie ordinanze per la disciplina della sosta. Il contrassegno dovrà indicare la sigla identificativa del posto auto, le targhe dei veicoli autorizzati (massimo n. 3 autovetture di proprietà o in possesso di uno dei componenti il nucleo familiare) ed avrà una durata annuale, salvo rinnovo.

Il contrassegno potrà essere rinnovato solo a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento del canone.

L'Ufficio Tecnico è incaricato del posizionamento della idonea segnaletica orizzontale e verticale.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni cagionati da terzi ai veicoli in sosta nelle aree assegnate.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'assegnatario del posto auto è tenuto:

1. Alla corresponsione del canone annuale, che sarà determinato ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale. Il pagamento del canone annuale dovrà avvenire per il 1° anno al momento dell'assegnazione e prima del rilascio del contrassegno. Per gli anni successivi entro la data del 31 Gennaio, con apposizione a cura dell'Ufficio del visto di rinnovo ad avvenuta esibizione del relativo versamento, pena la decadenza dell'assegnazione del posto auto. Inoltre il mancato pagamento del canone oltre a determinare la decadenza dell'assegnazione sarà, in caso di occupazione del posto auto,

motivo di sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada

2. Al posizionamento (ed eventuale sostituzione in caso di rottura) a proprie spese, di un dissuasore di sosta, conforme al Codice della Strada, uniforme per tutti avente **le seguenti caratteristiche: dissuasore flessibile e amovibile resistente all'urto con diametro di 100 mm. e altezza 1000 mm. (tipo foto allegata).**

Identica procedura dovrà essere seguita in caso di sostituzione del dissuasore.

3. E' vietato posizionare sulle aree date in concessione, sedie, stendi panni, secchi, cassette o quant'altro diverso dal dissuasore di cui al precedente punto 2).

ART. 5 - REVOCA DEL POSTEGGIO

L' Ufficio di Polizia Municipale procederà alla revoca del posteggio, nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone annuo previa diffida ad adempiere;
2. mancato posizionamento (o sostituzione in caso di rottura) di dissuasore di sosta previa diffida ad adempiere;
3. ripetute (n.3 volte) violazioni di cui all' art. 4, comma 3;
4. cambio di residenza del concessionario;
5. inesistenza, accertata anche successivamente, dei requisiti per l'assegnazione del posto;
6. cessione, anche temporanea, del posto auto a terzi.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Le modalità di presentazione delle domande verranno rese note alla cittadinanza mediante successivo bando da pubblicare all' Albo Pretorio e con altri mezzi di informazione.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, annulla tutti i Regolamenti precedenti che regolano la materia e diventa esecutivo dopo la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.